

CECCHINATO - GEREMIA  
AVVOCATI

www.cecchinatogeremiaavvocati.com  
cecchinatogeremiaavvocati@gmail.com  
Tel. 0421 73205 - Fax 0421 74431  
Via del Rastrello 45  
(30026) PORTOGRUARO (VE)  
c.f.-p.i. 02727700276

1

IN DIE  
23/1/18



AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

nell'interesse dell'**ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE** dell'**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**, in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e quindi anche Presidente dell'Organismo predetto Avv. Rosanna Rovere, con sede a Pordenone in Piazza Giustiniano 7 (C.F. 80012340933, P.I. 00541030938, PEC sovraindebitamento@avvocatipordenone.it), a mezzo, per procura speciale in calce, giusta delibera 9.4.18 (DOC. 1), del Coordinatore Scientifico dell'Organismo stesso Avv. Alvis Cecchinato (C.F. CCCLVS66E25G888S, PEC *alvise.cecchinato@avvocatipordenone.it*) (si indica per le comunicazioni il fax 0434501910), che elegge domicilio presso l'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F. DNTNTN59D11F839W, PEC *denotaristefani@legalmail.it*) nel suo studio a Roma in Lungotevere dei Mellini 44,

per la cassazione del provvedimento Tribunale di Pordenone Decreto di rigetto n. cronol. 2568/2018 del 15/03/2018 in causa RG n. 2064/2017 (DOC. 2) (provvedimento comunicato in data 28.3.18) (DOC. 3), reso nel procedimento promosso da [REDACTED], con l'Avv. Sergio Gerin e l'Avv. Pietro Ragogna, con l'ausilio dell'**ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE**, avente ad oggetto procedura per liquidazione dei beni giusta legge sul sovraindebitamento;

con espressa richiesta, per la denegata e non creduta ipotesi di ravvisata inammissibilità del ricorso, di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 comma 3 cod. proc. civ., relativamente alla non necessità del requisito della meritevolezza per accedere alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter l. 3/12, essendo esso richiesto soltanto per la eventuale successiva richiesta di esdebitazione ex art. 14 terdecise, stante la sua particolare importanza.

CECCHINATO - GEREMIA

AVVOCATI

www.cecchinatogeremiaavvocati.com

**FATTO:**

Con ricorso di data 15.6.17 il signor [REDACTED], assistito dall'Avv. Piero Ragogna e dell'Avv. Sergio Gerin, e con l'ausilio dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, che aveva all'uopo nominato Gestore della Crisi l'Avv. Laura Sbrizzi, proponeva ricorso per liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. l. 3/12.

Inaspettatamente, il Giudice Unico con provvedimento 11.7.17 dichiarava inammissibile la domanda proposta: non già rilevando il difetto di una delle condizioni di inammissibilità previste dalla l. 3/12 per tale procedura, bensì rilevando la mancanza del "requisito della meritevolezza", che pure non risulta espressamente previsto dalla l. 3/12 per accedere alla procedura di liquidazione (art. 14 ter), ed anzi appare espressamente escluso dalla legge stessa per la suddetta procedura, posto che figura richiesto soltanto per la eventuale successiva richiesta di esdebitazione (art. 14 terdecis).

Così infatti si esprimeva il Giudice Unico: *"il controllo giurisdizionale nella procedura di liquidazione del patrimonio oltre che sui profili di ammissibilità riguarda anche quello della meritevolezza e ciò è testimoniato dal fatto che è previsto che la documentazione da allegare debba contenere anche le indicazioni necessarie in ordine alle cause dell'indebitamento e alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni"*.

Nello specifico, rilevava che:

- riguardo ad una obbligazione fideiussoria, il ricorrente non ne aveva prodotto copia, *"impedendo così al Tribunale un controllo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda"*;
- riguardo a delle cartelle esattoriali, il ricorrente non aveva dato prova *"di aver impiegato la diligenza necessaria nell'assunzione delle obbligazioni né di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ridurre / contrastare le pretese erariali"*.

Proponeva reclamo il debitore (depositando la fideiussione, e fornendo spiegazioni sulla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento), e svolgeva intervento adesivo l'OCC (rilevando che, a prescindere dal merito della ravvisabilità o meno della meritevolezza, un tale requisito non doveva essere richiesto quale condizione per l'apertura della procedura in questione).

Ancor più inaspettatamente, il Giudice Collegiale con provvedimento 15.3.18 rigettava il reclamo, insistendo nella tesi per cui il *"requisito della meritevolezza"* sarebbe condizione di ammissibilità per accedere alla procedura in questione.

Così infatti si esprimeva il Giudice Collegiale: *"si reputa del tutto corretta la valutazione effettuata dal giudice designato, nell'ambito del controllo giurisdizionale dei profili di ammissibilità della procedura di liquidazione, del requisito della "meritevolezza", e ciò in quanto "dalla disamina dei presupposti di ammissibilità del piano di liquidazione emerge, tra l'altro, come la relazione dell'OCC. debba anche indicare le "cause dell'indebitamento" e la "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"".*

Avverso questa pronuncia s'intende proporre ricorso per cassazione, per i seguenti motivi di

**DIRITTO:**

- SULLA AMMISSIBILITA' DEL RICORSO -

E' notorio che con la prima pronuncia della Eccellentissima Corte in materia di sovraindebitamento (Sezione I, Estensore Dott. Ferro, sentenza 01-02-2016 n. 1869), avente per oggetto il rigetto del reclamo avverso la mancata apertura di un procedimento per accordo di composizione, il ricorso per cassazione venne dichiarato in sè inammissibile, per *"assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo del provvedimento"*; peraltro, fu comunque enunciato il principio di diritto, sul punto di un requisito tipologico

della procedura (nella fattispecie, la nozione di consumatore)

E lo scrivente patrocinio non ignora che il principio sopra riportato è stato seguito da successive pronunce, relative alle procedure sia di accordo di composizione sia di piano del consumatore; tuttavia si permette di evidenziare che:

a) **anzitutto**, sussiste contrasto tra detto orientamento ed altro orientamento (**Sezione I, Estensore Dott. Dolmetta, sentenza 23-02-2018 n. 4451**), sempre in tema di procedure di composizione, seppur relativo a provvedimento di omologa, in cui è stata affermata la natura decisoria e la ricorribilità del rigetto del reclamo sul diniego.

La citata pronuncia osserva anzitutto che *"la recente giurisprudenza di questa Corte non escluda a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisorie e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di 'giudicato rebus sic stantibus' (cfr., tra le ultime pronunce, Cass., 28 settembre 2017, n. 22693; Cass., 22 giugno 2017, n. 15548; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass., 16 settembre 2015, n. 18194; Cass., 10 maggio 2013, n. 11218)"*; ed osserva poi che, se è vero che *"E' orientamento tradizionale di questa Corte ritenere ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti dei provvedimenti che siano dotati dei requisiti della definitività e della decisorietà"*, è anche vero che *"il provvedimento che ha oggetto l'omologa del piano di risanamento risulta dotato non solo del requisito della definitività - non essendo certo revocabile in dubbio che lo stesso sia non altrimenti impugnabile -, ma pure di quello rappresentato dalla decisorietà"*, poichè *"Secondo quanto indicato dalla pronuncia di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073, questo requisito risulta a sua volta scomponibile in due profili, peraltro intimamente collegati tra loro, quando non interdipendenti: il 'carattere contenzioso del procedimento' che in concreto venga considerato; l'idoneità del provvedimento, che lo conclude, a 'decidere su diritti soggettivi', secondo quanto è 'effetto*

*tipico della giurisdizione contenziosa, di quella cioè che si esprime su una controversia”.*

In quella fattispecie il profilo del carattere contenzioso è stato ritenuto soddisfatto *“dalla prescrizione di cui all'art. 10 della citata legge, in specie là dove questa prescrive che il giudice ‘fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima, ai creditori... della proposta e del decreto di ammissione”*; mentre il requisito inerente alla idoneità del provvedimento di statuire su diritti soggettivi è stato ritenuto soddisfatto dal fatto che *“l'art. 12 della legge in questione dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e l'obbligatorietà' del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura”*; e un tanto è ravvisabile anche nella fattispecie che ci occupa.

b) **comunque**, allo stato, non constano pronunce sul diniego di apertura della liquidazione, e una recentissima pronuncia (**Sezione I, Estensore Dott. Dolmetta, ordinanza 15-05-2018 n. 11877**), nel considerare la questione di ammissibilità non dirimibile dalla c.d. sezione filtro, ha ritenuto che non siano sovrapponibili la situazione dell'accordo di composizione con quella del piano del consumatore: ed a fortiori quindi non lo è quella della liquidazione dei beni;

c) **infine**, e lo si ritiene particolarmente significativo ed importante, posto che la liquidazione dei beni del sovraindebitato è pacificamente assimilabile al fallimento, va detto che, sempre recentemente, l'Eccellentissima Corte (**Sezione I, Estensore Di Marzio, sentenza 23-05-2017 n. 12925**) ha superato l'assunto, pur un tempo consolidato, per cui il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento sarebbe sempre inidoneo al giudicato.

La citata pronuncia, osservando che tale indirizzo partiva dal presupposto della connotazione prevalentemente pubblicistica della fase prefallimentare, e rilevando che le riforme a partire dal d.lgs. 5/06 che hanno soppresso l'iniziativa officiosa e sottoposto l'istruttoria prefallimentare ad un modello di tipo contenzioso, ha affermato che si devono distinguere due ipotesi, perchè la riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta

con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento.

**“Sicchè, ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero del P.M.), non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza (Cass. 18 giugno 2014, n. 13909)”, diversamente, invece, ove le ragioni non siano state meramente processuali !**

Nel caso che occupa:

- l'analogia con il fallimento siccome riformato appare indiscutibile (nella liquidazione del sovraindebitato non è prevista iniziativa officiosa; e la disciplina dell'istruttoria di una domanda di liquidazione presenta le caratteristiche dei procedimenti contenziosi non meno di quella che consegue attualmente ad una istanza di fallimento ad esempio in proprio);
- la declaratoria di inammissibilità equivale ad un rigetto, ed è dipesa da ragioni non processuali bensì di merito: per cui una sua eventuale riproponibilità rebus sic stantibus appare invero, ragionevolmente e concretamente, da escludere, con conseguente idoneità, quindi, al giudicato.

Risultano quindi sussistere i presupposti per il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., proponibile avverso i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto quando appunto essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio essendo, cioè, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

**- SULL'INTERESSE E SULLA LEGITTIMAZIONE -**

Come si faceva presente già nell'intervento adesivo al reclamo del debitore, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di liquidazione per difetto di meritevolezza, il Tribunale di Pordenone afferma un principio in tema di sovraindebitamento (la necessità di

tale requisito, ossia appunto la meritevolezza, non solo per il piano del consumatore ma anche per la liquidazione dei beni) che non risulta previsto dalla normativa vigente, e che sembra in contrasto sia con la lettera che con la ratio della legge stessa (come si cercherà qui di illustrare).

Trattasi di un principio che appare inedito e che, ove venisse confermato dalla giurisprudenza, ridurrebbe notevolmente l'ambito applicativo dell'istituto de quo: di qui l'interesse, in correlazione alla funzione anche istituzionale dell'Organismo stesso (che è quella di essere "d'ausilio" nella proposizione delle tre procedure di cui al sovraindebitamento), e comunque per potersi correttamente determinare nella concreta operatività.

A tale interesse corrisponde la legittimazione, essendo l'OCC parte necessaria delle procedure del sovraindebitamento, compresa quella di domanda di liquidazione.

- MOTIVI -

**VIOLAZIONE VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO: ART. 14 TER L. 3/12 (LIQUIDAZIONE DEI BENI) E ART. 14 QUINQUIES (DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE) E ART. 14 TERDECIES (ESDEBITAZIONE)**

Il Tribunale di Pordenone per ribadire che il "requisito della meritevolezza" sarebbe richiesto anche nella procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato motiva la decisione citando pedissequamente

1) l'art. 14 ter:

- laddove al comma 1 prevede l'inammissibilità della domanda in difetto delle condizioni ex art. 7 comma 2 lettera a) (non essere "soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"); e lettera b) (non aver "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo"): tuttavia richiedere queste condizioni esula da qualsiasi giudizio di meritevolezza della condotta del debitore in merito al ricorso al credito

nonchè alle cause del sovraindebitamento;

- laddove al comma 2 laddove prevede l'inammissibilità della domanda in difetto della documentazione ex art. 9 comma 2 (*"l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia"*) e comma 3 (*"le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale"*): tuttavia richiedere tali documenti non equivale a richiedere un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore in merito al ricorso al credito nonchè alle cause del sovraindebitamento;

- laddove al comma 2 prevede l'inammissibilità della domanda in difetto altresì della relazione particolareggiata dell'OCC (contenente *"a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda"*): tuttavia richiedere tale relazione non equivale a richiedere un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore in merito al ricorso al credito nonchè alle cause del sovraindebitamento;

- laddove al comma 5 prevede l'inammissibilità della domanda in caso di impossibilità di *"ricostruire compiutamente" "dalla documentazione prodotta" "la situazione economica e patrimoniale del debitore"*: tuttavia richiedere questa condizione non equivale a richiedere



un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore in merito al ricorso al credito nonché alle cause del sovraindebitamento;

2) l'art. 14 quinquies:

laddove al comma 1 prevede l'inammissibilità della domanda in caso di "atti in frode": tuttavia richiedere questa condizione non equivale a richiedere un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore in merito al ricorso al credito nonché alle cause del sovraindebitamento.

In definitiva, il Tribunale cerca di desumere la necessità del requisito di meritevolezza, dal fatto che *"la relazione dell'OCC debba anche indicare le 'cause dell'indebitamento' e la 'diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni'"*.

Ma questo contenuto obbligatorio può ben essere spiegato con la necessità di acquisire da subito gli elementi che andranno valutati, al termine della procedura, per l'eventuale esdebitazione.

E appunto facendosi questione di eventuale esdebitazione, si ha la prova che alla liquidazione può ben accedere non solo il debitore sovraindebitato "meritevole" ma anche quello, in ipotesi, "non meritevole".

A livello di comportamento pregresso alla domanda di liquidazione, solo gli "atti in frode", che sono cosa ben diversa da un difetto di diligenza nel causare il sovraindebitamento, risultano essere ostativi alla procedura.

A livello di comportamento contestuale alla domanda di liquidazione, solo gli "atti in frode", che sono cosa ben diversa da un difetto di diligenza nel causare il sovraindebitamento, risultano essere ostativi alla procedura.

Per cui il provvedimento in questione risulta violare e falsamente applicare non solo l'art. 14 ter L. 3/12 e l'art. 14 terdecies, che disciplinano i presupposti e le condizioni di

accesso alla procedura di liquidazione e del decreto di apertura della stessa, ma anche l'art. 15 terdecies, che disciplina i presupposti e le condizioni del beneficio della esdebitazione e del relativo decreto.

Più articolatamente, le argomentazioni giuridiche a supporto della tesi qui sostenuta possono essere esposte attraverso argomenti sistematici (abstract: liquidazione come fallimento, esdebitazione solo eventualità). e argomenti letterali (abstract: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

A) ARGOMENTI SISTEMATICI: (liquidazione come fallimento, esdebitazione solo eventualità)

Come è stato osservato (v. **CESARE**, Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio, in Il fallimentarista, Giuffrè, DOC. 3), *Accanto all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore la Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la liquidazione del patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilato ad un fallimento, con alcuni dei suoi effetti tipici: lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori. La particolarità della procedura in esame rispetto al piano del consumatore e all'accordo di composizione della crisi è pertanto l'assenza di una proposta ai creditori. I creditori vengono regolati attraverso la messa a disposizione di tutto il patrimonio del sovraindebitato, al quale il giudice potrà attribuire una quota dell'eventuale reddito futuro per i bisogni propri e della propria famiglia. Diversamente dagli altri istituti della Legge n.3/2012, l'apertura della liquidazione determina il solo blocco delle azioni esecutive, e non anche la rimodulazione o la novazione delle obbligazioni. Solo con il decreto di chiusura, erroneamente definito omologa dal legislatore, è possibile rendere inesigibili le obbligazioni concorsuali mediante un diverso ed eventuale procedimento, l'esdebitazione, riservato alle*

*sole persone fisiche, ma con requisiti più stringenti rispetto alla liquidazione.*

Giova sottolineare tre aspetti:

1) **l'assimilazione, evidente, tra la procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato e il fallimento del debitore** (su cui non occorre dilungarsi, bastando richiamare quanto sopra), rispetto al quale esula ogni valutazione di meritevolezza (si dichiara il fallimento persino dell'imprenditore che ha commesso fatti di bancarotta, e non vi sarebbe ragione di escluderlo dall'istituto);

2) **la diversità della procedura di liquidazione dei beni rispetto a quelle di accordo di composizione e di piano del consumatore, quanto all'aspetto premiale, e specificamente della esdebitazione, per il debitore:**

- la procedura di accordo di composizione ha infatti per effetto diretto una esdebitazione, condizionata (oltre che ai requisiti di ammissibilità) al consenso dei creditori (verificato, senza alcuna discrezionalità, dal Giudice: art. 12 comma 2 l. 3/12);

- la procedura di piano del consumatore ha analogamente per effetto diretto una esdebitazione, condizionata (oltre che ai requisiti di ammissibilità) alla meritevolezza del debitore (valutata, non senza qualche discrezionalità, dal Giudice: art. 12 bis comma 3 l. 3/12);

- la procedura di liquidazione dei beni, invece, non produce di suo alcuna esdebitazione, che potrà eventualmente essere concessa, una volta conclusa la procedura stessa, sulla base, beninteso, di ulteriori requisiti, tra cui proprio la meritevolezza (art. 14 terdecies l. 3/12; su cui si tornerà infra);

3) **l'origine degli istituti:** mentre la procedura di accordo di composizione risale alla prima formulazione della normativa (l. 3/12<sup>1</sup>), sia la procedura di piano del consumatore che quella di liquidazione dei beni sono state previste dalla novella (d.l. 179/12<sup>2</sup>), con

1 L. 3/12, c.d. "salva suicidi": «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

2 D.L. 179/12, convertito nella L. 221/12, c.d. "sviluppo bis" "crescita": «Ulteriori misure urgenti per la

presupposti e condizioni specificamente dettati: **la meritevolezza, prima non presente, è stata introdotta** (attraverso locuzioni sulla *"imputabilità"* del sovraindebitamento, ovvero su *"colposa determinazione"*, attraverso in particolare un *"ricorso al credito" "sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali"*) **quale condizione di omologa del piano del consumatore** (già citato art. 12 bis comma 3 l. 3/12<sup>3</sup>) e, **quanto alla liquidazione, quale condizione solo della successiva eventuale esdebitazione** (art. art. 14 terdecies l. 3/12<sup>4</sup>) e **non già dell'apertura della procedura stessa** (art. 14 quinquies l. 3/12), il che non può ragionevolmente ritenersi casuale.

#### B) ARGOMENTI TESTUALI (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)

Ripartiamo proprio dall'ultima osservazione, sulla origine dell'istituto della liquidazione dei beni, con la novella legislativa che ha introdotto anche l'istituto del piano del consumatore.

Il provvedimento del Giudice Unico del Tribunale motiva l'assunto per cui *"il controllo giurisdizionale nella procedura di liquidazione del patrimonio oltre che sui profili di ammissibilità riguarda anche quello della meritevolezza"* con il seguente argomento: *"ciò è testimoniato dal fatto che è previsto che la documentazione da allegare debba contenere anche le indicazioni necessarie in ordine alle cause dell'indebitamento e alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni"*.

Senonchè il legislatore, con la novella citata, quando ha inteso richiedere, per fruire di una procedura, il requisito della meritevolezza in capo al debitore (con riguardo alle cause della situazione di indebitamento, e sotto il profilo della diligenza e proporzionalità nel ricorso al credito), l'ha fatto ben chiaramente, condizionando ad esso la decisione del

crescita del Paese»

3 il Giudice omologa il piano ... *"quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*

4 il Giudice non concede l'esdebitazione ... *"quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali"*

Giudice in due ipotesi.

Infatti:

- nella procedura di piano del consumatore, a rigore non l'apertura (art. 12 bis comma 1 l. 3/12) bensì l'omologa (art. 12 bis comma 3 l. 3/12) è condizionata, oltre che alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità (artt. 7, 8 e 9 l. 3/12: tra cui certamente non vi è la meritevolezza in questione) e alla assenza di atti in frode, ad un giudizio di meritevolezza, essendo preclusa la concessione del provvedimento (ossia: l'omologa del piano del consumatore, con liberazione dai debiti residui) quando il debitore *"ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali"*;
- nella procedura di liquidazione dei beni, l'apertura (art. 14 ter l. 3/12) è condizionata esclusivamente alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità (art. 14 ter l. 3/12: tra cui certamente non vi è la meritevolezza in questione, posto che al comma 2 si richiama soltanto l'art. 7 comma 2 lettere a) e b)<sup>5</sup>, e non anche l'art. 12 bis l. 3/12, e ci si limita a stabilire, in aggiunta, soltanto che *"La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore"*) e alla assenza di atti in frode;
- viceversa, a conclusione della liquidazione, l'eventuale beneficio della esdebitazione (art. 14 terdecies l. 3/12) è condizionata, oltre a presupposti che attengono allo svolgimento e all'esito della procedura, ad un giudizio di meritevolezza, essendo preclusa la concessione del beneficio (ossia: la liberazione dai debiti residui) quando *"il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali"*.

5 .... non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; ...

Insomma, come dicevano gli antichi: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Ma vi è anche di più: il richiedere la meritevolezza, quanto alle cause della situazione di indebitamento, sotto il profilo della diligenza e proporzionalità nel ricorso al credito, con riferimento alla esdebitazione eventualmente concedenda una volta conclusa la procedura di liquidazione, implica all'evidenza che un tale requisito non era richiesto per poter accedere alla procedura stessa !

D'altra parte, non stupisce che la *"relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi"* di cui all'art. 14 ter l. 3/12 debba contenere *"a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda"*).

Si spiega facilmente anzitutto con l'esigenza di fornire al Giudice elementi per la verifica, da farsi in sede di apertura della procedura, sugli atti in frode (che sono cosa ben diversa dalla meritevolezza di cui si discute); ed anche per quella, ma solo eventuale e successiva, da farsi una volta conclusa la procedura, sui presupposti della esdebitazione (tra cui appunto anche la meritevolezza in discussione).

Per concludere, facciamo presente che, per il commento già citato (v. **CESARE**, Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio, in Il fallimentarista, Giuffrè, DOC. 3), persino la verifica degli atti in frode dovrebbe essere interpretata restrittivamente: si osserva, infatti, che *Il Tribunale deve verificare la completezza della documentazione e la corrispondenza della situazione patrimoniale nonché la coerenza delle valutazioni dell'OCC. Deve altresì verificare l'inesistenza di atti di frode, che riecheggiano il disposto*

dell'art. 173 l.fall. (ma i principi elaborati in tema non possono qui ricorrere, perché nella liquidazione del patrimonio non vi è alcun accordo con i creditori, diversamente che nel concordato preventivo). Il concetto di atti di frode potrebbe essere assai problematico, poiché non si comprende perché il sovraindebitato che li abbia compiuti debba essere escluso, posto che la liquidazione del patrimonio non determina l'immediata esdebitazione. L'esclusione potrebbe avere senso se il procedimento determinasse benefici solo per il ricorrente e non per l'intero ceto creditorio, avvantaggiato da una più efficiente esecuzione concorsuale. Diversamente, sarebbe come escludere dal fallimento gli imprenditori che hanno compiuto reati fallimentari prima della dichiarazione di insolvenza, il che evidentemente non può essere ragionevole. Una lettura possibile del requisito in esame può essere il frutto di un bilanciamento tra i richiamati principi della garanzia generica, del principio consensualistico e della finalità del sovraindebitamento. Ove siano riscontrati atti volontariamente depauperativi, in grado di rendere inaffidabile la ricostruzione del patrimonio operata dall'OCC, è evidente che il patrimonio posto a disposizione dei creditori possa essere diverso da quello rappresentato, con evidente impossibilità di aprire una seria liquidazione. Se il giudice, evidentemente reso edotto dall'OCC o da un creditore, dovesse riscontrare simili atti, avrebbe dunque il potere-dovere di rigettare la domanda. Va rimarcato che il ricorso non contiene alcuna proposta, né alcun piano: il debitore mette a disposizione tutti i propri beni, presenti passati e futuri, con le esclusioni che vedremo a breve, a prescindere dalla loro consistenza e valorizzazione. Pertanto, il Tribunale non effettua alcuna valutazione circa la possibile realizzazione di un qualche attivo per i creditori, che può tendere anche a zero, né dovrebbe articolare alcuna valutazione di fattibilità economica o di convenienza per i creditori.

Insomma, si dubita persino che tutti gli atti frode siano impeditivi dell'accesso alla liquidazione; a fortiori sembra esorbitante ritenere che siano preclusivi dell'accesso alla

liquidazione difetti di diligenza nel ricorso al credito o nella conservazione del patrimonio.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'**ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE** dell'**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**, chiede che, anzitutto a beneficio di **PESSOTTO FABIO**, previo ogni adempimento e formalità di rito, vengano accolte le seguenti

**conclusioni**

*cassare l'impugnato provvedimento, per i motivi dedotti in ricorso, ed emanare le opportune pronunce, se del caso anche disponendo rinvio, affinché venga aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss. l. 3/12;*

*per la denegata e non creduta ipotesi di ravvisata inammissibilità del ricorso, si chiede di voler valutare l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 comma 3 cod. proc. civ., relativamente alla non necessità del requisito della meritevolezza per accedere alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter l. 3/12, essendo esso richiesto soltanto per la eventuale successiva richiesta di esdebitazione ex art. 14 terdecise, stante la sua particolare importanza.*

Si producono:

DOC. 1 delibera di autorizzazione a stare in giudizio;

DOC. 2 domanda di liquidazione [REDACTED] con ausilio OCC;

DOC. 3 Tribunale Pordenone, Giudice Unico, provvedimento 11.7.17;

DOC. 4 reclamo [REDACTED];

DOC. 5 intervento OCC in reclamo;

DOC. 6 copia autentica del provvedimento impugnato (Tribunale Pordenone, Giudice Collegiale, provvedimento 15.3.18) (copia analogica dall'originale digitale del provvedimento impugnato presente nel fascicolo informatico con attestazione della



conformità dell'una all'altro <ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. n. 179 del 2012>;


DOC. 7: copia autentica della provvedimento impugnato (Tribunale Pordenone, Giudice Collegiale, provvedimento 15.3.18) della relativa comunicazione (biglietto di Cancelleria e relativo documento, a mezzo PEC di data 28.3.18, con attestazione della conformità della copia analogica all'originale digitale della PEC ricevuta <messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna> <ai sensi dell'art. 9 comma 1 ter della legge 53/94>);

DOC. 7: richiesta trasmissione fascicolo d'ufficio, con visto della Cancelleria.

Si indica specificamente a fondamento del ricorso il documento sub 2 (ossia la domanda di liquidazione) e l'atto sub 5 (ossia l'intervento nel reclamo).

Ai sensi e per gli effetti della normativa di contributo unificato si dichiara che il presente è ricorso per cassazione rispetto a provvedimento emesso in camera di consiglio in procedimento a importo fisso di Euro 98,00.

Pordenone, 28 maggio 2018.



  
Avv. Alvise Cecchinato

PROCURA SPECIALE

io sottoscritta Avv. Rosanna Rovere, quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone e quindi anche  
residente dell'Organismo Forense di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli  
Avvocati di Pordenone, vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone del 9.4.18,  
ministro difensore dell'Ente l'Avv. Alvisè Cecchinato, al quale conferisco ogni inerente facoltà di legge (ivi  
comprese quelle di sottoscrivere gli atti, sostituire altri a sè, transigere, rinunciare ed accettare rinunce),  
finchè provveda a proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso il provvedimento Tribunale di  
Pordenone Decreto di rigetto n. cronol. 2568/2018 del 15/03/2018 in causa RG n. 2064/2017 (provvedimento  
comunicato in data 28.3.18), che conferma la declaratoria di inammissibilità della domanda di liquidazione  
proposta da [redacted] con l'ausilio dell'Organismo Forense di composizione delle crisi da  
sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.


IL PRESIDENTE

Avv. Rosanna Rovere



La sottoscrizione è autografa

Avv. Alvisè Cecchinato



**RELATA DI NOTIFICA:** ad istanza dell'ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE, con l'Avv. Alvise Cecchinato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Pordenone ho notificato l'atto suesteso a:

- 1) [REDACTED], nel domicilio eletto presso il proc. dom. Avv. Sergio Gerin a Pordenone in viale Cossetti 9, ad esso proc. dom. ivi rimettendo copia conforme all'originale a mani di

Ivi a mani della impiegata dipendente Josephine che s'incarica della consegna esso destinatario o domicilio ario e momento assenti.

PORDENONE, 28/5/2018 UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 TRIBUNALE DI PORDENONE  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 Erminio FORESTIERA

- 2) [REDACTED], nel domicilio eletto presso il proc. dom. Avv. Pietro Ragogna a Pordenone in viale Cossetti 20, ad esso proc. dom. ivi rimettendo copia conforme all'originale a mani di

Ivi a mani della impiegata dipendente Polesella che s'incarica della consegna esso destinatario o domicilio ario e momento assenti.

PORDENONE, 28/5/18 UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 TRIBUNALE DI PORDENONE  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 Erminio FORESTIERA

UNEP - TRIBUNALE DI PORDENONE

Dep. n. **3462/1** € 20,00 Addl 28/05/2018

Cron. **Modello A 2162/1**

**URGENTE**

Il Sig. CECCHINATO AVV. ALVISE-130 ha depositato n. 1 documenti nonché la somma di € 20,00

Per RICORSO PER CASSAZIONE ad istanza di

ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZ. DELLA AVV. PESSOTOT FARIO C/O GFRIN AVV

UNEP - PORDENONE

Cr. A/1/2162 F/1/3462 Dep.€  
20,00

**DARE € 8,87**

**URGENTE**

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 6,60
10%	€ 0,66
Spese Postali	€ 0,00
Trasf. Avvisi	€ 0,00
10% Avvisi	€ 0,00
Spese Avvisi	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11,13</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 28/05/18

Data Sc. 29/05/18

L'Ufficiale Giudiziaro